

# Autocertificazione esenzione da reddito in emergenza coronavirus

## Contesto di riferimento

Le esenzioni per età e reddito e disoccupazione e reddito scadono il 31 Marzo di ogni anno. Il MEF ogni anno individua coloro che posseggono i requisiti e li inserisce in appositi elenchi a disposizione della Regione che a sua volta le inserisce nei sistemi informativi a disposizione delle Aziende Sanitarie e dei medici.

La Regione Marche, con la DGRM 313/2018, ha stabilito che le esenzioni per età e reddito autocertificate da soggetti con più di 65 anni non hanno scadenza.

Queste iniziative evitano che una grossa mole di coloro che ne hanno diritto debbano andare allo sportello a richiedere l'attestato di esenzione; rimane però la necessità di presentarsi allo sportello da parte di coloro che hanno una esenzione in scadenza e ne posseggono ancora i requisiti (**rinnovo**) e da parte di chi presenta per la prima volta l'autocertificazione (**nuovo rilascio**).

## Rinnovi

La validità dei Certificati di esenzione per reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione effettuata nel corso dell'anno 2019, con scadenza 31.03.2020 è prorogata fino al **31.07.2020**, fatta salva la responsabilità degli assistiti di avvalersene fintanto che rimangono invariate le condizioni di reddito e status autocertificate dagli stessi.

## Nuovo rilascio – procedura email

Per gli assistiti che non risultano inseriti nel nuovo elenco degli esenti trasmesso dal MEF, valido dal 1° aprile 2020, e che non avevano presentato autocertificazioni nel corso dell'anno 2019, ma che ritengono di avere titolo all'esenzione per reddito, è stato concordato con la Direzione Generale ASUR di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate, una per ciascuna Area Vasta, alle quali gli assistiti possono inviare le autocertificazioni.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 16, della Legge 537/1993, gli assistiti che rilasciano l'autocertificazione, devono fare riferimento ai redditi relativi all'anno precedente. Tutte le autocertificazioni rilasciate agli Uffici preposti delle Aree Vaste dell'ASUR sono sottoposte a verifica direttamente da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) che, periodicamente, comunica all'ASUR le somme da recuperare qualora le verifiche abbiano avuto un esito negativo.

## Modalità di presentazione per posta elettronica dell'autocertificazione.

Ecco di seguito gli indirizzi email per ciascuna Area Vasta.

**Area Vasta 1** [certreddito.av1@sanita.marche.it](mailto:certreddito.av1@sanita.marche.it)

**Area Vasta 2** [certreddito.av2@sanita.marche.it](mailto:certreddito.av2@sanita.marche.it)

**Area Vasta 3** [certreddito.av3@sanita.marche.it](mailto:certreddito.av3@sanita.marche.it)

**Area Vasta 4** [certreddito.av4@sanita.marche.it](mailto:certreddito.av4@sanita.marche.it)

**Area Vasta 5** [certreddito.av5@sanita.marche.it](mailto:certreddito.av5@sanita.marche.it)

A seguito della trasmissione via mail dell'autocertificazione, gli uffici competenti, al rilascio delle esenzioni delle Aree Vaste dell'ASUR, procedono all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- verifica della corretta e completa compilazione del modello;
- verifica che il documento di identità del dichiarante sia in corso di validità;
- verifica che la Tessera Sanitaria del beneficiario e del dichiarante siano in corso di validità e che coincidano con quelle registrate nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).
- inserimento dei dati in ARCA, stampa del Certificato di esenzione, una volta sottoscritto il Certificato di esenzione viene inviato al richiedente.

**Allegato 1**  
**AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA  
 SPESA SANITARIA PER MOTIVI DI REDDITO – DM 11.12.2009**

(ai sensi dell'art. 79 comma 1-sexies, lettera a) e b) del DL 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008 e del DM 11 dicembre 2009)

**Il sottoscritto** (dati del dichiarante di cui si allega carta di identità e TEAM)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

In qualità di diretto interessato e **beneficiario dell'esenzione**

Oppure in qualità di :

genitore esercente la patria potestà ,  tutore,  coniuge, figlio o altro parente fino al 3° grado,  Curatore

**del beneficiario dell'esenzione sig./ra** (dati del beneficiario se diverso dal dichiarante di cui si allega TEAM)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

**DICHIARA CHE il requisito di seguito indicato:** (apporre una X sul codice richiesto)

<b>E01</b>	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro.
<b>E02</b>	Disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
<b>E03</b>	Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico.
<b>E04</b>	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

è posseduto dal beneficiario stesso.

è posseduto dal familiare di seguito indicato:

**titolare del requisito sig./ra** (dati del titolare del requisito se diverso dal beneficiario)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

**Dichiara inoltre di aver letto la nota informativa**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

Copia del documento di identità e TEAM del dichiarante

Copia della TEAM del beneficiario (se diverso dal dichiarante)

# NOTA INFORMATIVA

E' compito del dichiarante acquisire tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'autocertificazione; a titolo puramente indicativo la presente nota informativa contiene una definizione sintetica dei principali concetti a cui si fa riferimento nel modulo di autocertificazione

**LIMITI REDDITUALI:** Ai fini del ticket si considera sempre il reddito IRPEF e non il reddito ISEE. Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente. Il cittadino può chiedere informazioni sulla propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

**DISOCCUPATO:** Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

**NUCLEO FAMILIARE:** Ai fini della determinazione del reddito, per nucleo familiare si intende il **nucleo fiscale** composto dall'interessato e dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (indipendentemente dalla residenza anagrafica). Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il **nucleo fiscale**. **Attenzione!** Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se fiscalmente non a carico, anche se in regime di separazione dei beni o non convivente.

Si evidenzia che, l'art. 20 della Legge 20.05.2016, n. 76, prevede espressamente che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa Legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

**DICHIARANTE:** è colui che sottoscrive l'autocertificazione; può essere il beneficiario stesso oppure può essere un genitore esercente la patria potestà, il tutore, il coniuge, il figlio o altro parente fino al 3° grado, il curatore.

**BENEFICIARIO:** è colui a cui viene rilasciata l'esenzione.

**TITOLARE:** o meglio il titolare del requisito. E' colui che possiede il requisito, ad esempio prendiamo il caso di un disoccupato e del figlio a carico: il titolare del diritto è il disoccupato ma il beneficiario è il figlio poiché per la E02 la norma estende il diritto all'esenzione anche ai familiari fiscalmente a carico.

**PENSIONE AL MINIMO:** soggetti che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, qualora l'importo della pensione sia al di sotto del cosiddetto "minimo vitale" sono integrate al minimo dall'INPS.

**PENSIONE SOCIALE- ASSEGNO SOCIALE:** è una prestazione pagata dall'INPS ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti pensionistici ma che non hanno versato, in tutto o in parte, i contributi previdenziali necessari per la pensione al minimo.

#### **ALTRE INFORMAZIONI PER IL DICHIARANTE**

- L'esenzione viene riconosciuta ai sensi della Legge n.537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le dichiarazioni inserite nell'autocertificazione sono rese ai sensi del D.M. 11/12/2009;
- Il controllo dell'autocertificazione spetta all'Azienda USL di Assistenza che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate per l'attestazione della condizione reddituale. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 *"l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente"*;
- Nei casi di falsa dichiarazione, sarà comunicato l'elenco delle prestazioni specialistiche e/o farmaceutiche fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito e si provvederà al recupero della corrispondente quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN secondo le modalità allo scopo previste;
- Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si precisa che i dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della suddetta legge. All'utente competono i diritti dall'art. 13 della Legge 675/1996, in particolare il diritto di accedere ai proprio dati.